Convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie per la Medicina dello Sport

TRA

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno detta anche FIPM, con sede legale in Roma, in Via Vitorchiano, 113/115, 00189, Italia, Cod.Fisc. 04257001000, Partita IVA 97015820588, nella persona del suo legale rappresentante, Gabriele Vescio, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede Vitorchiano, 113, 00189 Roma (di seguito denominata per brevità la "**Federazione**").

E

La **Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico** con sede legale in Roma Via Álvaro del Portillo n. 200, 00128 - Roma, Codice Fiscale n. 96493500589, P.IVA n. 16328971003, rappresentato dall'Amministratore Delegato/Direttore Generale, Ing. Paolo Sormani, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 3 gennaio 2022, (di seguito denominata per brevità la "**Fondazione Policlinico UCBM**" o il "**Policlinico**").

Di seguito la Federazione e la Fondazione Policlinico UCBM sono anche denominate singolarmente come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- il presente accordo unitamente all'Allegato 1 "*SERVIZI SANITARI E CONDIZIONI TARIFFARIE*" (denominato di seguito, la "Convenzione") stabilisce i termini e le condizioni della collaborazione tra la Fondazione Policlinico UCBM e la **Federazione Italiana Pentathlon Moderno,** avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni medico-sanitarie da parte della Fondazione Policlinico UCBM a favore degli Atleti della Federazione;

- la Fondazione Policlinico UCBM dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di struttura, organizzazione e competenza professionale, necessari allo svolgimento delle attività clinico-assistenziale oggetto della presente Convenzione;
- la Fondazione Policlinico UCBM dichiara che non sussistono, nei suoi riguardi, limiti o impedimenti normativi o di qualunque altra natura al perfezionamento della presente Convenzione;
- la Fondazione Policlinico UCBM non ha fini di lucro e persegue finalità di tutela e promozione della persona umana nell'ambito dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico sia traslazionale;
- presso la Fondazione Policlinico UCBM è attivo un servizio di Medicina dello Sport per gli Atleti della Federazione;
- la **FIPM** dichiara di avere interesse a stipulare un accordo con la Fondazione Policlinico UCBM per l'erogazione di prestazioni medico-sanitarie a favore degli Atleti della Federazione, il cui dettaglio è riportato nell'Allegato *"SERVIZI SANITARI E CONDIZIONI TARIFFARIE"* che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- la Fondazione Policlinico UCBM si rende disponibile all'erogazione delle suddette prestazioni a favore degli Atleti della Federazione secondo le condizioni e termini pattuiti nella presente Convenzione;
- la Fondazione Policlinico UCBM si riserva di conservare i Dati Personali anche per il tempo ulteriore necessario ad adempiere agli obblighi normativi cui è soggetto o per soddisfare eventuali esigenze difensive.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e Allegato

Le Premesse e l'Allegato 1 *"SERVIZI SANITARI E CONDIZIONI TARIFFARIE"* sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la fissazione dei termini e delle condizioni, anche economiche, di cui al successivo Art. 3, per l'erogazione di prestazioni medico-sanitarie elencate nell'Allegato 1 *"SERVIZI SANITARI E CONDIZIONI TARIFFARIE"*, da parte della Fondazione Policlinico UCBM a favore degli Atleti della Federazione secondo le modalità e condizioni pattuite.

Art. 3 Impegno Tariffario

La Fondazione Policlinico UCBM si impegna a non modificare per tutto il periodo di validità della presente Convenzione, le condizioni tariffarie pattuite.
Tra le Parti resta comunque inteso che eventuali variazioni alla Convenzione e/o al relativo Allegato *"SERVIZI SANITARI E CONDIZIONI TARIFFARIE"*, dovranno sempre essere espressamente approvate per iscritto da entrambe le Parti.

La Fondazione Policlinico UCBM, per le prestazioni erogate agli atleti della Federazione, emetterà una fattura intestata all'atleta stesso.

Art. 4 Modalità operativa

La Fondazione Policlinico UCBM procederà agli effetti della presente Convenzione, all'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli Atleti della Federazione previa esibizione di tesserino aziendale o di documento dichiarante l'appartenenza alla Federazione, oltre che un documento di identità in corso di validità.

Di seguito i rispettivi referenti/contatti per:

- **La Fondazione Policlinico UCBM:**
  - Referente Amministrativo: Dott.ssa Valentina Cremonini
  - Referente Sanitario: Prof. Umile Giuseppe Longo
  - Contatto operativo: Dott.ssa Giulia Ciccalè
  - mail: Sport@policlinicocampus.it

- **La Federazione Italiana Pentathlon Moderno**
  - Contatto operativo: dott. Salvatore Sanzo
  - cell. 3666809130
  - mail: salvatore.sanzo@fipm.it

La Fondazione Policlinico UCBM eseguirà i controlli pianificati garantendo i tempi di attesa tra un

esame e l'altro conformi alle caratteristiche tecnico-organizzative proprie di ogni tipologia di prestazione.

Art. 5 Durata e Rinnovo

La presente Convenzione avrà validità a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione ("**Data di efficacia**") e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti contraenti, da darsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 6 Obbligo di riservatezza e Protezione dei Dati

Si evidenzia che tutte le attività poste in essere in favore della Federazione sono tutelate da classifiche di segretezza.

In relazione a quanto sopra, la Fondazione Policlinico UCBM - unitamente ai suoi dipendenti impiegati nello specifico servizio - ai sensi dell'art. 21 della L. 124/2007 ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione della presente Convenzione, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

La Fondazione Policlinico UCBM ha l'obbligo, altresì, di non rivelare ad alcuno tutte le attività poste in essere in favore della Federazione per ragioni del proprio servizio, né di utilizzarle per motivi non consentiti; tale obbligo, nel rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, dovrà permanere anche dopo la cessazione di tale attività e/o in caso di risoluzione della Convenzione.

La Fondazione Policlinico UCBM dichiara di essere pienamente consapevole delle responsabilità, anche penali, conseguenti alla rivelazione non autorizzata di tutte le informazioni classificate o alla loro illecita acquisizione da parte di terzi non autorizzati a conoscerle conseguente a comportamenti colposi o dolosi, omissivi o commissivi.

La Fondazione Policlinico UCBM, inoltre, dichiara di essere consapevole che la mancata osservanza delle disposizioni relative alle norme sulla protezione e la tutela delle informazioni classificate può determinare la risoluzione della Convenzione secondo le clausole in essa contenute.

La Fondazione Policlinico UCBM è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di "riservatezza" da parte dei propri dipendenti, impiegati negli specifici servizi resi in favore della Federazione.

La Federazione s'impegna a imporre, nel rispetto dell'applicazione delle norme giuridiche che disciplinano la protezione e la tutela delle informazioni classificate, a tutto il personale della Fondazione Policlinico UCBM impiegato nelle specifiche attività "classificate", l'obbligo dell'osservanza delle norme sulla riservatezza e sul rispetto del segreto su tutto ciò di cui si venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. In caso d'inadempimento sulle predette norme inerenti alla tutela ed alla protezione delle informazioni classificate, la Federazione ha facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo dei Dati Personali, dichiara di conformarsi alle obbligazioni stabilite nel Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR") e/o alle prescrizioni ed alle previsioni imposte le legislazioni nazionali ed internazionali applicabili, pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalla predetta normativa. Ciascuna Parte inoltre dichiara di aver debitamente informato i propri atleti e/o dipendenti del fatto che i loro dati personali potrebbero essere comunicati a terze parti al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione, inclusi destinatari in paesi terzi, e dichiara inoltre di aver ottenuto, se necessario, il consenso degli interessati a tale trattamento e/o trasferimento.

Laddove il trattamento debba essere eseguito per conto di un Titolare del trattamento, ciascun Titolare del trattamento deve utilizzare solo responsabili del trattamento che forniscono garanzie sufficienti per attuare le misure tecniche e organizzative appropriate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU 679/16 GDPR e garantisca un livello adeguato di protezione dei diritti degli interessati. Ciascun Titolare del trattamento disciplina le attività di trattamento svolte da un responsabile del trattamento attraverso un contratto vincolante che definisce l'oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di soggetti dei dati e gli obblighi e diritti del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Se un responsabile del trattamento si rivolge ad un altro responsabile del trattamento per svolgere attività di trattamento specifiche per conto di un Titolare del trattamento, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nella presente Convenzione tra il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono essere imposti anche all'altro responsabile per mezzo di un separato contratto. Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento non adempia i propri obblighi di protezione dei dati, il responsabile del trattamento iniziale resta pienamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento per l'adempimento degli obblighi di quest'ultimo responsabile.

Art. 7 Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Le Parti hanno deciso di dotarsi di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (il "**Modello**"), attenendosi agli standard di controllo previsti dal D. Lgs 231/01 (il "**Decreto**") e alle *best practices* di riferimento, disponibili rispettivamente per la Federazione e per la Fondazione Policlinico UCBM sul proprio sito web:

- per la Federazione: FIPM | Federazione Italiana Pentathlon Moderno
- per la Fondazione www.policlinicocampusbiomedico.it

Le Parti dichiarano, in relazione alla presente Convenzione, di:

a) aver pienamente compreso i contenuti del Modello e del Codice, impegnandosi ad agire in conformità con i principi e le regole di condotta indicati dal Modello e Codice;

b) non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello;

c) non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre l'altra Parte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità dell'altra Parte sulla base di quest'ultimo;

d) non essere soggette ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;

e) non avere alcun conflitto di interesse potenziale o accertato l'una con l'altra (incluso i dipendenti, dirigenti o amministratori).

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti anticorruzione e in accordo con i principi contenuti nel Codice e Modello, le Parti non dovranno in nessun caso:

a) offrire, promettere o concedere intenzionalmente alcun vantaggio, proprietà o beneficio di qualsiasi natura, indebito e/o illegale, né direttamente né per interposta persona, a un pubblico ufficiale (o a chiunque eserciti una funzione pubblica o qualsiasi attività

nell'interesse pubblico), per quel funzionario o per terzi in modo che il funzionario agisca o si astenga dall'agire in relazione all'esercizio delle funzioni d'ufficio, o sia indebitamente influenzato, al fine di ottenere un indebito vantaggio di qualsiasi natura nella conduzione del *business*.

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza dell'altra:

per la Federazione: organovigilanza@fipm.it

per la Fondazione: OdvFondazione@policlinicocampus.it

nel caso essa stessa o qualunque altro soggetto operante per suo conto riceva, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della medesima una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero determinare una violazione del proprio Modello e/o del Codice Etico.

L'inosservanza, anche parziale, degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Parte non inadempiente a risolvere la presente Convenzione, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 8 Recesso e Risoluzione

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento a suo insindacabile giudizio previo invio di una lettera raccomandata o PEC all'altra Parte con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso stesso.
La Federazione avrà facoltà, inoltre, di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previo invio di raccomandata A/R ovvero di PEC laddove il Policlinico violi le obbligazioni di cui all'articolo 6. Nel caso di risoluzione, la Federazione si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Alla interruzione della presente Convenzione per qualsiasi ragione, le Parti si danno atto che tale interruzione non pregiudicherà alcun diritto, richiesta o responsabilità di ciascuna delle Parti sorta prima dell'efficacia della interruzione stessa.

In caso di interruzione per qualsivoglia motivo della presente Convezione, le obbligazioni di cui all'Articolo 6 (Obbligo di Riservatezza e protezione dei dati), Articolo 7 (Codice Etico, Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo), Articolo 11 (Legge Applicabile e Foro Competente) e Articolo 15 (Oneri fiscali e Registrazione) rimarranno valide ed efficaci.

Art. 9 Forza maggiore

Il mancato rispetto dei termini della presente Convenzione di una Parte dovuto a qualsiasi causa che sfugga al controllo di tale Parte, come guerra, sommossa civile, pandemia, distruzione degli impianti e dei materiali di produzione, incendio, inondazione, terremoto o tempesta, agitazioni sindacali, carenza di materiali, mancanza di servizi pubblici o di imprese di trasporti (ognuna, evento di "forza maggiore"), non costituiranno violazione della presente Convenzione. Tale Parte sarà giustificata per la mancata esecuzione della presente Convenzione per l'intera durata di tale evento di forza maggiore, fermo restando, comunque, che venga comunicato per iscritto all'altra Parte e che la Parte faccia ogni ragionevole sforzo per superare tale evento di forza maggiore.

Art. 10 Divisibilità

Nel caso in cui qualsiasi clausola della presente Convenzione sia ritenuta invalida o inapplicabile, tale invalidità o inapplicabilità non influirà in alcun modo sull'applicazione di qualsiasi altra clausola della presente Convenzione e le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di sostituire la clausola inapplicabile con termini analoghi.

Art. 11 Legge Applicabile e Foro Competente

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione delle stesse.

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la competenza è devoluta in via esclusiva al Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro generale facoltativo.

Art. 12 Pubblicità e utilizzo loghi

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la

denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione della Parte proprietaria.

In ragione di quanto sopra ciascuna Parte si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualunque spesa, costo o danno di qualunque tipo, incluse le spese legali, in cui detta Parte dovesse incorrere con riferimento a qualunque pretesa attuale o minacciata (incluse, senza alcuna limitazione, violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, diffamazione, violazione di riservatezza, pubblicità ingannevole o pratiche di vendita) derivante o comunque connessa all'esecuzione del presente Accordo ed alla violazione del proprio marchio e/o denominazione.

Art. 13 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il Policlinico dichiara di garantire nei confronti dei propri dipendenti l'attuazione e il rispetto delle previsioni normative contenute nel D. Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 Intera Convenzione Modifiche/Integrazioni/Emendamenti

La presente Convenzione e i relativi allegati/addendum costituiscono l'intero accordo tra le Parti.

La presente Convenzione può essere modificata/integrata solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di un emendamento o addendum alla presente Convenzione e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Qualsiasi modifica/integrazione in assenza delle suddette condizioni sarà considerata come nulla e mai avvenuta.

Art. 15 Oneri fiscali e Registrazione

La presente Convenzione viene redatta in duplice copia di cui una in bollo per il Policlinico ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39, 40 del DPR 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo sono a carico della Federazione, invece le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma autografa.

Art. 16 Allegati

La presente Convenzione si compone del seguente allegato:

1. **Allegato 1** - *SERVIZI SANITARI E CONDIZIONI TARIFFARIE*

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 05/08/2026

Per **Federazione Italiana Pentathlon Moderna**
Legale Rappresentante
Dott. Gabriele Vescio

Per **Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico**
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Ing. Paolo Sormani

Allegato 1

SERVIZI SANITARI E CONDIZIONI TARIFFARIE

Medicina dello sport: vedi tabella sottostante

PACCHETTO DI IDONEITÀ NON AGONISTICA	PACCHETTO DI IDONEITÀ AGONISTICA UNDER 35	PACCHETTO DI IDONEITÀ AGONISTICA OVER 35
GIUDIZIO DI IDONEITÀ NON AGONISTICA	GIUDIZIO DI IDONEITÀ AGONISTICA	GIUDIZIO DI IDONEITÀ AGONISTICA
VISITA DI MEDICINA DELLO SPORT NON AGONISTICA	VISITA DI MEDICINA DELLO SPORT AGONISTICA UNDER 35	VISITA DI MEDICINA DELLO SPORT AGONISTICA OVER 35
ECG	ECG	ECG
	TEST DA SFORZO DEI DUE GRADINI DI MASTER	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO
	SPIROMETRIA	SPIROMETRIA
€ 45	**€ 54**	**€ 108**

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 05/08/2026

Per **Federazione Italiana Pentathlon Moderna**

Legale Rappresentante

Dott. Gabriele Vescio

Per **Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico**

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Ing. Paolo Sormani